

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

MARZO 2012

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Indice generale

Avvocati.....	1
Contratti e Obbligazioni.....	2
Competenza e giurisdizione	3
Consumatori.....	3
Contratti (Singoli).....	4
Danno alla persona.....	4
Famiglia.....	5
Fatti Illeciti.....	6
Immigrazione e Stranieri.....	7
Lavoro, Previdenza, legislazione sociale	7
Minori.....	9
Processo Civile.....	9
Pubblica Amministrazione.....	11
Sanzioni Amministrative.....	11
Successioni.....	12
Tributi e Tasse.....	12
Unione Europea.....	12
Varie.....	13

AVVOCATI

CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE, CAUSATA DALLA SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITÀ DELLA POSIZIONE DI DIPENDENTE PUBBLICO A TEMPO PARZIALE CON LA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 2003 N. 339 - INCOMPATIBILITÀ CON EFFICACIA ANCHE RETROATTIVA, PER COLORO GIÀ ISCRITTI ALL'ALBO IN BASE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 - DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 27 febbraio 2012 n. 2929 (Pres. De Luca, rel. Forte)

In linea con l'ordinanza delle Sezioni Unite, del 6 ottobre 2010 n. 24689, va affermato che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 339 del 2003, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di “moratoria” per l'opzione imposta tra impiego ed esercizio della professione per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.

AVVOCATI – SANZIONE DISCIPLINARE – OMESSO ASCOLTO DEL DIFENSORE INCOLPATO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – SUSSISTE – ILLEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 marzo 2012 n. 3182 (Pres. Vittoria, rel. Massera)

L'art. 45 del r.d.l. 1578/1933 stabilisce che il Consiglio dell'Ordine non può infliggere

nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso. Trattasi di norma che ha valenza e portata generali, in quanto volta a garantire i principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa, quindi trova applicazione anche nelle fasi istruttorie e cautelari. Il suo mancato rispetto, conseguentemente, determina illegittimità della sanzione eventualmente irrogata per nullità insanabile del procedimento relativo.

AVVOCATI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI – RICORSO AL CAPO DELL'UFFICIO – COMPETENZA COLLEGALE O MONOCRATICA – RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 21 febbraio 2012 n. 2476 (Pres. Schettino, rel. Bucciante)

Si rimette alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall'avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all'art. 50-bis cod. proc. civ.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – NEMO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

Corte Conti, sez. giurisd. Sicilia, sentenza 24 gennaio 2012 n. 197 (est. Grasso)

In linea con l'orientamento di Cassazione (da ultimo espresso con la sentenza n. 9924/2009), deve essere affermata la sussistenza del principio nemo venire contra factum proprium determinante il legittimo affidamento, anche nell'ambito del nostro ordinamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, arrivando a considerare assorbita in esso anche la

Verwirkung, intesa come inerzia nell'esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte.

CAPARRA CONFIRMATORIA – RISARCIMENTO DEL DANNO – DOMANDA DI RITENZIONE DELLA CAPARRA E DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO – TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN DOMANDA DI RITENZIONE DELLA CAPARRA PER IL CASO IN CUI LA DOMANDA DI RISARCIMENTO SIA ACCOLTA CON SOMMA INFERIORE AL DOPPIO DELLA CAPARRA – ABUSO PROCESSUALE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 6 marzo 2012 n. 3473 (Pres. Schettino, rel. Bursese)

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative "(Cass. Sez. U, n. 553 del 14/01/2009). Alla luce di queste considerazioni, non v'è dubbio che il contraente non possa chiedere la risoluzione del contratto per poi trasformarla, all'occorrenza, in domanda di recesso (nel caso in cui i pretesi danni fossero stati

inferiori al doppio della caparra), senza incorrere, così facendo, in una forma di abuso processuale che proprio l'art. 1385 c.c. mira a prevenire, in relazione alla particolare natura della caparra come sopra evidenziata.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

LIMITI DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – SINDACATO SULLA LEGITTIMITÀ DI UNA DELIBERAZIONE CON CUI IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONFERISCE UN INCARICO DIRETTIVO – ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE PER VIZIO DI ECCESSO DI POTERE – INSUFFICIENZA O CONTRADDITTORIETÀ LOGICA DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DAI LIMITI – NON SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 8 marzo 2012 n. 3622 (Pres. Vittoria, rel. Rordorf)

Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il Consiglio superiore della magistratura ha conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall'amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulli la suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall'insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il Consiglio superiore ha dato conto del modo in cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare la posizione di contrapposti candidati

PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO – DOMANDA FONDATA SU INADEMPIMENTO UNITARIO DELL'AMMINISTRAZIONE PROTRATTO OLTRE IL 30 GIUGNO 1998 – GIURISDIZIONE ORDINARIA ANCHE SUL PERIODO ANTERIORE A TALE DATA – SUSSISTENZA

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 marzo 2012 n. 3622 (Pres. Vittoria, rel. Turelli)

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce

un'ipotesi eccezionale, sicché, quando il lavoratore deduce inadempimento unitario dell'amministrazione protratto oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione ordinaria anche per il periodo anteriore a tale data, onde evitare il frazionamento della tutela.

CONSUMATORI

TUTELA DEI CONSUMATORI – CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMO – ERRONEA INDICAZIONE DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE – INCIDENZA DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E DELLE CLAUSOLE ABUSIVE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO NEL SUO COMPLESSO

Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 15 marzo 2012, causa C-467/10 (Pres. Tizzano, rel. Safjan)

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adito non può fondarsi unicamente sull'eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall'annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell'Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.

Una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti

dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.

CONTRATTI (SINGOLI)

APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - AMPIA DISCREZIONALITA' - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE" - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 17 febbraio 2012 n. 2313 (Pres. Preden, rel. Macioce)

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all'impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell'appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.

APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - AMPIA DISCREZIONALITA' - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE" - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 17 febbraio 2012 n. 2312 (Pres. Preden, rel. Macioce)

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all'impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell'appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.

CONTRATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMA - AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - TUTELA

Cass. Civ., sez. I, sentenza 21 novembre 2011 n. 24438 (Pres. Rovelli, rel. Forte)

La responsabilità della P.A. verso il privato, aggiudicatario di un contratto di appalto in seguito annullato dal giudice amministrativo, non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini, poiché consegue al “contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto e si fonda sulla violazione del dovere di buona fede e correttezza per avere leso l'interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile al diritto soggettivo alla regolarità e legittimità dell'aggiudicazione.

DANNO ALLA PERSONA

DANNO PER INVALIDITÀ PERMANENTE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA CONSIDERARE - ART. 4 DEL D.L. N. 857 DEL 1976, CONVERTITO IN LEGGE N. 39 DEL 1977 - SOGGETTI CHE NON SIANO LAVORATORI AUTONOMI O DIPENDENTI - APPLICABILITÀ ANCHE ALL'IPOTESI PIÙ

GENERALE, IN CUI IL DANNO FUTURO INCIDA SU SOGGETTI ATTUALMENTE PRIVI DI REDDITO, MA POTENZIALMENTE IDONEI A PRODURLO – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2012 n. 3447 (Pres. Petti, rel. D'Amico)

In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato -, allorché stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo (Cass., 26 settembre 2000, n. 12764).

DANNO ESISTENZIALE – DANNO BIOLOGICO - DIVERSITÀ

Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 marzo 2012 n. 3718 (Pres. Trifone, rel. Amatucci)

Il danno che subisce la vittima, la quale, a seguito del sinistro, sia costretta a cambiare posto di lavoro sconvolgendo le abitudini di vita e perdendo le precedenti relazioni, costituisce danno esistenziale, diverso da quello biologico che non esiste come autonoma categoria di danno ma che costituisce sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria

DANNO NON PATRIMONIALE – PERDITA DEL CONGIUNTO – RAPPORTO DI PARENTELA NON STRETTA (ES. NONNO – NIPOTE) – RISARCIBILITÀ DEL DANNO – CONVIVENZA – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2012 n. 4253 (Pres. Trifone, rel. Carluccio)

Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del

congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto dell'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e delle scambievoli solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico

FAMIGLIA

MATRIMONIO – UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – INESISTENZA GIURIDICA – ESCLUSIONE – MATRIMONIO VALIDO MA NON EFFICACE – SOPRAVVENUTO QUADRO NORMATIVO, EUROPEO E INTERNAZIONALE – TUTELA DELLA FAMIGLIA OMOSESSUALE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 marzo 2012 n. 4184 (Pres. Luccioli, rel. Di Palma)

La concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio non è più condivisibile, alla luce del mutato quadro sociale ed europeo. L'intrascrivibilità delle unioni omosessuali, pertanto dipende non dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità ma dalla loro inidoneità a produrre quali atti di matrimonio qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in assenza di specifica Legge nazionale. Ciò nondimeno, i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia – a prescindere dall'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela

giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.

ART. 155-QUINQUIES C.C. - INTERVENTO IN GIUDIZIO DEL FIGLIO MAGGIORENNE ECONOMICAMENTE DIPENDENTE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 19 marzo 2012 n. 4296 (Pres. Felicetti, rel. Campanile)

Nei giudizi di separazione o di divorzio, alla luce della introduzione dell'art. 155-quinquies c.c., l'intervento in giudizio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia, o eventualmente in via adesiva, del figlio maggiorenne, il quale, in quanto economicamente dipendente e sotto certi aspetti assimilabile al minorenni (in ordine al quale, proprio in epoca recente, in attuazione del principio del giusto processo, si tende a realizzare forme di partecipazione e di rappresentanza sempre più incisive), assolve, latu sensu, una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento - anche in forma ripartita - del contributo al mantenimento, sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO – DECISIONE DEL GIUDICE – ESECUTORIETÀ IMMEDIATA – SUSSISTE – CONTRA: CASS. CIV. 9373/2011

Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 marzo 2012, n. 4376 (Pres. Filadoro – Rel. Frasca)

Benché la questione sia ampiamente dibattuta in dottrina e su essa si registrano orientamenti

contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, è da ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla I sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 9373/2011, il regime del provvedimento di definizione del procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. sia quello dell'immediata esecutività delle statuizioni in esso contenute, in perfetta sintonia con quello generale dell'immediata esecutività delle pronunce di primo grado (che si applica anche alle statuizioni condannatorie accessorie a pronuncia costitutiva, qual è quella di modificazione delle condizioni della separazione, dato che Cass. sez. un. n. 4059 del 2010 ha assegnato alla sua statuizione sull'efficacia delle condanne accessorie alla pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. carattere limitato alla particolare fattispecie di cui a tale norma: si vedano in termini Cass. (ord.) n. 21849 del 2010; Cass. n. 16737 del 2011; Cass. n. 24447 del 2011). Le conclusioni raggiunte si giustificano (come non ha mancato di rilevare una dottrina) sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione pronunciata all'esito di un procedimento contenzioso, sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione consensuale, atteso che l'art. 710 c.p.c. prevede una disciplina unica per l'uno e per l'altro caso e considerato che se, nel secondo caso, le modificazioni vengano rese sull'accordo delle parti, l'esecutività del provvedimento definitivo (da spendere se poi taluno dei coniugi non voglia osservarle) si giustifica a maggior ragione per il carattere lato sensu negoziale del provvedimento, mentre, se vengano rese a seguito di lite, viene meno qualsiasi rilievo della pregressa separazione consensuale.

FATTI ILLECITI

CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO IN CONDIZIONI DI INSIUREZZA – CIRCOLAZIONE DEL CICLOMOTORE CON A BORDO DUE PERSONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 170 COD. STRADA – COOPERAZIONE COLPOSA DI CONDUCENTE E TRASPORTATO

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2012 n. 3447 (Pres. Petti, rel. D'Amico)

Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell'articolo 170 del codice della strada), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergono autonomamente nella produzione dell'evento) (Cass., 22 maggio 2006, n. 11947).

**CIRCOLAZIONE A BORDO DEL CICLOMOTORE SENZA CASCO
– CONCORSO DI RESPONSABILITÀ DEL DANNEGGIATO –
SUSSISTE**

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2012 n. 3447 (Pres. Petti, rel. D'Amico)

E' giustificato il riconoscimento del concorso di colpa in caso al danneggiato dove lo stesso, al momento del sinistro, non indossava il casco protettivo

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

**ESPULSIONE DELLO STRANIERO – OBBLIGO DI TRADUZIONE
DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE – CONDIZIONI**

Cass. Civ., sez. VI, sentenza 8 marzo 2012 n. 3678 (Pres. Salmé, rel. Macioce)

La Corte, in tema di obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall'espellendo (art. 13 comma settimo del d.lgs n. 286 del 1998), innovando rispetto al proprio precedente indirizzo che riteneva sufficiente la mera attestazione

d'impossibilità da parte dell'autorità amministrativa di procedere alla traduzione nella lingua dello straniero, ha stabilito, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi e il diritto dello straniero ad una informazione effettiva ed immediata relativa all'esercizio del proprio diritto costituzionale di difesa, che l'impossibilità della traduzione possa giustificarsi solo quando l'Amministrazione affermi e il giudice ritenga plausibile l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione da formulare e, conseguentemente venga attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore, non potendo essere ignorato che la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, la formazione di flussi migratori stabili per nazionalità ed etnie, e la diffusione delle procedure d'informatizzazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, inducono a ritenere residuale la necessità di una traduzione personalizzata.

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPIEGO PUBBLICO -
NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE - POSSIBILITÀ DI AVVALERSI, PER
LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DEL SUPPORTO
DI UNA PROFESSIONALITÀ ESTERNA, SCELTA SULLA BASE DI
RAPPORTI FIDUCIARI - CONTRASTO CON LA NORMATIVA
STATALE DI RIFERIMENTO, CHE SUBORDINA IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI ALLA
SUSSISTENZA DI CRITERI OGGETTIVI DI PROFESSIONALITÀ E
COMPETENZA.**

*Corte cost., sentenza 9 marzo 2012 n. 53
(Pres. Quaranta, est. Mazzella)*

In tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione, la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia

consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione. Si tratta di criteri che escludono che l'individuazione dei collaboratori esterni possa avvenire sulla base di criteri di tipo fiduciario (*La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale)*)

LAVORATORE – REQUISITO DI ALTEZZA MINIMA – RAGIONEVOLEZZA – FUNZIONI IN CONCRETO DA RIVESTIRE

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 12 gennaio 2012 n. 234 (Pres. Vidiri, rel. Tricomi)

E' illegittimo stabilire un limite minimo di statura per il lavoratore che, in definitiva, dovrà svolgere mansioni amministrative, anche se collegate a un servizio, come quello delle ferrovie, che richiede di manovrare impianti e impone dunque una certa prestanza fisica. Risulta contro i principi costituzionali, poi, la previsione di livello minimo di altezza che sia identico per uomini e donne. E laddove la disposizione scaturisca da un decreto ministeriale come nel caso del settore dei trasporti la legittimità del provvedimento deve essere apprezzata dal giudice del merito che può anche disapplicarlo.

STRANIERI – PENSIONE DI INABILITÀ – DIRITTO – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 14 marzo 2012 n. 4110 (Pres. Battimiello – rel. La Terza)

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 0187 del 2010 ha affermato "È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Così, l'art. 80,

comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità - costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini". Ne discende che l'assegno previdenziale spetta anche allo straniero ed a prescindere da un certo periodo di permanenza sul territorio italiano.

MINORI

ART. 320 C.C. - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE – GIUDIZI RELATIVI AD ATTI DI

**AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – RELATIVAMENTE
ALLA POSIZIONE DI ATTORE IN PRIMO GRADO**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 18 gennaio 2012
n. 743 (Pres. Scehtino, rel. Carrato)*

L'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del minore (cfr., ad es., Cass. n. 1954 del 1966 e Cass. n. 8484 del 1999), precisandosi, sulla scorta di tale premessa, che anche la proposizione dell'azione di rivendica produce l'instaurazione di un giudizio relativo ad un atto di ordinaria amministrazione proprio perché preordinata all'accrescimento del patrimonio del minore (o, comunque, alla sua tutela in senso positivo e migliorativo) e non ad arrecargli un nocumento e, quindi, un pregiudizio (v., in senso specifico, Cass. n. 1546 del 1974). Oltretutto, in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare di cui all'art. 320 c.c. è necessaria solo quando il minore assume la veste di attore in primo grado, con la conseguenza che, quando il minore stesso sia stato convenuto, essa non è richiesta per la proposizione dell'appello o del ricorso per cassazione, quali atti diretti a resistere all'azione avversaria (cfr. Cass., S.U., n. 4573 del 1983 e Cass. n. 2199 del 1984).

PROCESSO CIVILE

**QUESTIONI ATTINENTI ALLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO PROCESSUALE - OVERRULING – RILEVABILITÀ
D'UFFICIO – ESCLUSIONE – PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCESSO**

*Cass. Civ., sez. VI, sentenza 17 febbraio 2012
n. 2345 (Pres. Finocchiaro, rel. Frasca)*

Il principio per cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di

economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che comportano un'applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso. Ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito (Cass. civ. Sez. 2, 2 febbraio 2011 n. 2427, in relazione ad un caso identico a quello di specie); b) nel caso in cui il giudice di legittimità muti la propria precedente interpretazione di una norma processuale (c.d. "overruling"), nel senso di configurare in danno di una parte del giudizio una decadenza od una preclusione prima escluse, si giustifica una scissione tra il fatto (cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.) - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità della sentenza correttiva, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (Cass. civ. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144).

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 165, PRIMO
COMMA, COD. PROC. CIV. - RIDUZIONE DEL TERMINE DI
COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - PRESUPPOSTI -
ASSEGNAZIONE ALL'OPPOSTO DI TERMINE A COMPARIRE
RIDOTTO - NECESSITÀ**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 16 febbraio 2012
n. 2345 (Pres. Triola, rel. Giusti)*

Per effetto della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., dettata dall'art. 2 della l. 29 dicembre 2011, n. 218, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia

assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. Civ.

ABUSO DEL PROCESSO – DIVIETO – ESPRESSIONE DELL'ABUSO DEL DIRITTO – CONSEGUENZE

Cons. Stato, sez. IV, sentenza 2 marzo 2012 n. 1209 (Pres. Trotta, est. Castiglia)

Il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali ai pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto; il divieto di abuso del diritto si applica anche in chiave processuale, cosicché il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo, inteso quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha reputato censurabile il comportamento della PA che, anziché rinnovare l'accertamento attitudinale dell'appellato, come indicato in sede cautelare dal Tar, aveva proposto e coltivato l'appello contravvenendo al divieto generale di *venire contra factum proprium*).

COMPORTEMENTO PROCESSUALE NON CONFORME A BUONA FEDE – EFFETTI – NON MERITEVOLEZZA DI TUTELA

Cons. Stato, sez. IV, sentenza 2 marzo 2012 n. 1209 (Pres. Trotta, est. Castiglia)

Se il comportamento tenuto dalla parte non è conforme a correttezza e buona fede, la pretesa che essa deduce non è meritevole di tutela e, quindi, la domanda va respinta

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – D.P.R. 115/2002 – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI

Cass. Civ., sez. II, sentenza 23 novembre 2011 n. 24723 (Pres. Goldoni, rel. Migliucci)

a) Le disposizioni dettate dal decreto n. 115 del 2002 prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello stato esclusivamente nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria

giurisdizione a favore del cittadino non abbiente e quando le sue ragioni non risultino manifestamente infondate (art. 74); b) l'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali, procedure derivate ed accidentali, comunque connesse, (art. 75 primo comma); la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75 secondo comma).

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – D.P.R. 115/2002 – ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE – ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 23 novembre 2011 n. 24723 (Pres. Goldoni, rel. Migliucci)

Il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al dettato dell'art. 24 Cost.. Ed invero, l'onere posto a carico dello Stato e quindi della collettività intanto è giustificato in quanto sia preordinato a soddisfare l'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente non risulti manifestamente infondata, perché altrimenti si verrebbe a negare il riconoscimento di diritti per l'impossibilità del singolo di accedere alla giurisdizione a causa delle proprie condizioni economiche. D'altra parte, il quadro normativo di riferimento e la interpretazione logico - sistematica dell'art. 124 del decreto n. 115 del 2002, evidenziano come quest'ultima norma, atteso che la disposizione da ultimo citata, nel disciplinare le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fa l'ipotesi in cui la stessa sia formulata quando il processo sia già iniziato e quella in cui la parte formuli l'istanza prima dell'inizio del giudizio al fine di avvalersi del patrocinio per l'azione ancora da intraprendere ma ad essa finalizzata in tal

senso va evidentemente interpretata l'espressione "quando il processo non pende" che non sta a significare che anche l'attività stragiudiziale possa formare oggetto di

IMPUGNAZIONI CIVILI – RINUNZIA ALL'ATTO DI IMPUGNAZIONE – PATTO DI RINUNZIA – VALIDITÀ – RIMMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 6 marzo 2012 n. 3469 (Pres. Schettino, rel. Scalisi)

La Seconda Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni Unite di pronunciarsi in ordine alla questione di massima di particolare importanza, relativa alla validità del patto con il quale una parte processuale si impegna con l'altra parte a non impugnare l'emananda sentenza resa nella causa in corso, ovvero rinunzia preventivamente all'impugnazione della stessa sentenza.

IMPUGNAZIONI CIVILI – APPELLO – PRODUZIONE O RIPRISTINO DEI DOCUMENTI PRODOTTI IN PRIMO GRADO

Cass. Civ., sez. lav., ordinanza 8 marzo 2012 n. 3639 (Pres. Vidiri, rel. Morcavallo)

La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla sussistenza di un onere in capo all'appellante, in quanto tale, di produrre o ripristinare, in appello, i documenti prodotti in primo grado a prescindere dalla posizione ricoperta nella precedente fase processuale ovvero se il suo onere probatorio debba essere individuato con esclusivo riferimento alla posizione assunta nel giudizio di primo grado, con conseguente onere di ripristino della prova documentale, ove l'appellante fosse la parte convenuta nel giudizio di primo grado, ai soli fatti estintivi dell'obbligazione dedotta nel giudizio.

RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA – ART. 96 COMMA III C.P.C. – CONDANNA PER LITE TEMERARIA MA CONTESTUALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 20 marzo 2012 n.

4443 (Pres. Felicetti, rel. Mazzacane)

L'applicazione della condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. - come introdotta dalla Legge 69/2009 – prescinde dalla liquidazione delle spese giudiziali e, quindi, può essere applicata anche in presenza di compensazione. E' corretta la condanna ex art. 96 comma III c.p.c. nei confronti della parte che proponga un ricorso cautelare a tutela di un credito prescritto.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DANNO ERARIALE - DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DANNO ESISTENZIALE – SUSSISTE

Corte Conti, sez. giurisd. Sicilia, sentenza 23 febbraio 2012 n. 609 (Pres. Pagliaro, est. Grasso)

Il danno all'immagine si configura come un danno esistenziale configurabile in caso di discredito e di sentimento di sfiducia nell'amministrazione ingenerato dal comportamento del responsabile. Per la quantificazione del danno si può ricorrere anche a criteri equitativi, e comunque non ci si può sottrarre al principio dell'onere della prova a carico di parte attrice, anche mediante presunzioni. Un elemento essenziale è il "clamor fori" e cioè la diffusione della notizia nei mass-media, e comunque la più o meno grande risonanza dell'evento, che genera nei cittadini quanto sopra evidenziato.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-BIS DEL Cds, COMPORTANO LA PREVISIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA – INTERESSE ALLA OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 204-BIS DEL CODICE DELLA STRADA, ONDE FAR VALERE ANCHE VIZI AFFERENTI ALLA DETTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA – NECESSITÀ DI ATTENDERE LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI PUNTEGGIO DA PARTE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA – NON SUSSISTE

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 13 marzo 2012
n. 3936 (Pres. Vittoria, rel. Petitti)*

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'articolo 126-bis del Cds, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione davanti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione di variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

SUCCESSIONI

RETRATTO SUCCESSORIO – VENDITA DI SINGOLI BENI O DI QUOTA DEL PATRIMONIO EREDITARIO – ESPERIBILITÀ - LIMITI

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 19 gennaio 2012
n. 737 (Pres. Triola, rel. San Giorgio)*

L'alienazione, da parte di un coerede, dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni della comunione ereditaria, non fa subentrare l'acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti l'intenzione delle parti di trasferire l'intera quota spettante all'alienante.

TRIBUTI E TASSE

RETRATTO SUCCESSORIO – VENDITA DI SINGOLI BENI O DI QUOTA DEL PATRIMONIO EREDITARIO – ESPERIBILITÀ - LIMITI

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 marzo 2012 n.
3756 (Pres. Cicala, rel. Terrusi)*

Sulle orme di Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, la quale vi aveva individuato i tratti distintivi del prelievo tributario, va affermato che la tariffa d'igiene ambientale (TIA) non può essere assoggettata ad Iva, in ragione della sua natura tributaria, della mancanza di disposizioni legislative che ciò prevedano e della irrilevanza di talune prassi contrarie.

UNIONE EUROPEA

DIRETTIVE 91/439/CEE E 2006/126/CE – RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE PATENTI DI GUIDA – DINIEGO, DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO, DEL RICONOSCIMENTO, A UNA PERSONA PRIVA DEI REQUISITI PSICO-FISICI NECESSARI PER LA GUIDA SECONDO LA NORMATIVA DELLO STATO MEDESIMO, DI UNA PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UN ALTRO STATO MEMBRO

*Corte Giust. UE, sentenza 1 marzo 2012,
causa C-467/10 (Pres. Rodrigues, rel. Rosas)*

1) Il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest'ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente non sia stato oggetto, da parte di tale Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dei suddetti articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 o 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, bensì gli sia stato negato, in quest'ultimo Stato, il rilascio di una prima patente di guida per il fatto che, secondo la normativa di tale Stato, non era in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

2) Tale combinato disposto dev'essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che

consente a quest'ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare della patente di guida non era in possesso del requisito di residenza normale previsto agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 e 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126 al momento del rilascio di detta patente. A tale riguardo, il fatto che le informazioni di cui trattasi siano trasmesse dallo Stato membro del rilascio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione effettuata da terzi, non è, di per sé, tale da escludere che dette informazioni possano essere considerate provenienti dallo Stato membro del rilascio, purché esse provengano da un'autorità di quest'ultimo Stato membro.

Spetta al giudice del rinvio verificare se le informazioni ottenute in circostanze come quelle di cui al procedimento principale possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio nonché, se del caso, vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente di guida non aveva la residenza normale nel territorio di quest'ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida.

VARIE

CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE – EMENDAMENTI IN SEDE DI CONVERSIONE – EMENDAMENTI ETEROGENEI – VIOLAZIONE DELL'ART. 77 COST. - SUSSISTE – CASO DEI DECRETI CD. MILLEPROROGHE

*Corte cost. Sentenza 16 febbraio 2012 n. 22
(Pres. Quaranta, rel. Silvestri)*

Va esclusa la possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge

emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario: tale esclusione risponde non soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma è imposta dall'art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge.